



COMUNE DI TRENTO

Prot.: C_L378|S018.02|126039| 14 maggio 2018|7.7.2/2018/5

BANDO DI GARA

CIG 74196790CF

“CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOCALITA' PRADISCOLA A MARTIGNANO - TRENTO”

Premessa

Con deliberazione di Consiglio di data 8 maggio 2018 n. 62 il Comune ha deciso di affidare la gestione dell'impianto sportivo comunale con concessione di servizio.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, disciplinata dall'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che prevede l'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2.

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata in relazione alla valutazione degli elementi specificati nel prosieguo condotta secondo quanto indicato nell'articolo 18 del presente bando di gara approvato con determinazione n. 18/28 dd. 11.05.2018 del Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport.

DURATA DELLA CONCESSIONE:

1 settembre 2018 – 31 agosto 2025

SEDUTA DI GARA PUBBLICA FISSATA PER IL GIORNO:

il giorno 20 giugno 2018 presso la sala riunioni del Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport in via Alfieri, 6 – 38122 Trento.

Alla seduta di gara pubblica sono ammessi tutti gli offerenti; a interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente.

**SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
ore 12:00 del giorno 19 giugno 2018**

RICHIESTA CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo PEC al seguente indirizzo: istruzionesport.comune.tn@cert.legalmail.it al responsabile del procedimento che fornisce a coloro che facciano domanda le informazioni relative alla gara tramite inoltra al richiedente di specifica nota a mezzo PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it).

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo PEC con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno 8 giugno 2018 e sono comunicate almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Il Comune non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni da parte del Comune individuate dall'articolo 25 della L.P. 2/2016 e dall'articolo 76 del Codice e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica), nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 76 del Codice, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal soggetto nell'istanza di partecipazione di cui all'articolo 12, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al soggetto di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

(come definito nell'articolo 11) nei giorni:
31 maggio 2018 o 04 giugno 2018

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA:

dott. Valter Mazzucotelli, Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport.

Sostituto in caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Elena Borghesi, Capo Ufficio dell'Ufficio Istruzione e Sport

SEDE LEGALE

via Belenzani, 19 I 38122 Trento I C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 I fax 0461/889370 www.comune.trento.it

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA GARA

1. Il Comune di Trento, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale di data 8 maggio 2018 n. 62, immediatamente eseguibile, intende affidare mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. e int. (d'ora innanzi "Codice") la "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN LOCALITA' PRADISCOLA A MARTIGNANO - TRENTO" come descritto nell'articolo 2 del Capitolato Allegato 1. al bando - per il periodo dall'1 settembre 2018 al 31 agosto 2025 da aggiudicare mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, in conformità alle disposizioni contenute nel presente bando di gara ed in funzione dei criteri definiti nell'articolo 18, sulla base delle prescrizioni indicate nel Capitolato, Allegato 1. al bando.
2. L'affidamento in concessione del servizio oggetto della gara è disciplinato dal combinato disposto della L.P. n. 2/2016 e della Parte III (Contratti di Concessione) del Codice, in quanto rispettivamente applicabili.
3. Responsabile Unico del procedimento (RUP) di gara è il Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport del Comune di Trento. Sostituto è il Capo Ufficio dell'Ufficio Istruzione e Sport.

ARTICOLO 2. DISCIPLINA DI GARA

1. La procedura di gara è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia: L.P. 23/1990 e s.m. e relativo Regolamento di attuazione, integrata con la normativa statale (Codice e relative disposizioni attuative).

ARTICOLO 3. PROCEDURA SOGGETTA AD AVCPASS

1. Ai sensi dell'articolo 81 del Codice e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione dalla presente procedura, è effettuata per i soggetti per i quali è prevista, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile da A.N.A.C. Pertanto gli operatori economici sono tenuti in tal caso ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nel plico esterno unitamente alla documentazione amministrativa.

ARTICOLO 4. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha una durata di anni 7 (sette) a decorrere dall'1 settembre 2018 come previsto dall'articolo 3 del Capitolato, Allegato 1. al bando.

2. Il Comune può chiedere che il servizio abbia inizio già nelle more della stipulazione del contratto, ad aggiudicazione perfezionata, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e succ. mod., e all'articolo 32 del Codice. L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di consegna dell'impianto sportivo.

3. Alla scadenza, qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità del servizio nelle more dello svolgimento della successiva selezione, il Concessionario, su richiesta del Comune, è tenuto all'erogazione del servizio, nel rispetto dei livelli di servizio pattuiti e alle medesime condizioni, fino al massimo di ulteriori dodici mesi.

4. Il valore complessivo della concessione è fissato in € 1.526.478,52 (tenuto conto della riserva di proroga tecnica di un ulteriore anno), determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 167 del Codice e dall'articolo 6 della L.P. 2/2016 e sulla base delle risultanze del Piano economico finanziario (PEF) annuale Allegato 1B al Bando. In considerazione del fatto che si tratta di una nuova modalità di gestione, il valore riportato ha carattere meramente presuntivo senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Comune e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dal Concessionario medesimo in sede di presentazione dell'offerta.

5. L'esecuzione delle prestazioni, oggetto della concessione, non comporta interferenze, come da articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod e int. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; non è previsto il D.U.V.R.I. (documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze) e pertanto non è quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. vv) del Codice, il corrispettivo per il Concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso concessionario del rischio operativo legato alla gestione dell'impianto sportivo. A tal fine, nell'ottica del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, al Concessionario sono riconosciuti gli introiti derivanti dalle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi unitamente ad ogni altra entrata di cui all'articolo 20 del Capitolato, Allegato 1 al bando.

7. Il Concessionario è tenuto al versamento di un canone annuo a base di gara (al rialzo) fissato in € 2.000,00 (duemila), al netto degli oneri fiscali ed al rimborso al precedente gestore dell'impianto sportivo dell'importo di € 21.149,23 (ventunmilacentoquarantanove/23), come definito nel Piano economico finanziario Allegato 1B al bando.

ARTICOLO 5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'articolo 45 del Codice, comprese le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline sportive associate, le Società e le Associazioni sportive purché riconosciute dal CONI.

2. I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera e), del Codice (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48, comma 8, del Codice.

3. A norma dell'articolo 48 comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, secondo quanto meglio dettagliato nel prosieguo, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

4. Le Imprese e le Società cooperative così individuate non possono partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né possono essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, pena l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola.

5. Ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, è esclusa dalla gara l'impresa che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, secondo quanto prescritto nel bando.

6. A norma dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e succ. mod. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

7. In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono esclusi dalla gara i soggetti che nei tre anni precedenti la data del bando abbiano concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove gli operatori economici stessi siano stati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

8. Gli operatori economici stranieri aventi sede in uno Stato UE sono ammessi alle condizioni di cui al Codice, su presentazione delle attestazioni ivi previste.

ARTICOLO 6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

a) - REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

a1. insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del Codice;

a2. non aver riportato condanna e/o sanzioni disciplinari per violazione ai principi dell'ordinamento giuridico sportivo ed in particolare dello Statuto se trattasi di società sportiva e delle norme federali.

b) - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE e precisamente:

b1. per i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice: iscrizione nel registro CCIAA o analogo registro di altro Stato della UE (come da allegato XVI al medesimo Codice) per attività compatibili (adeguate) a quelle in gara;

b2. per le associazioni: essere regolarmente costituita, avere un consiglio direttivo/consiglio di amministrazione o altro organo decisionale in carica, regolarmente eletto con redazione di apposito verbale di assemblea e un numero di associati superiore a 50; registrazione presso l'Ufficio del Registro – Agenzia delle Entrate dell'Atto costitutivo e dello Statuto e nello Statuto deve essere indicato tra gli scopi, lo svolgimento e la promozione di attività nel settore dello sport;

b3. avere, per tutta la durata dell'affidamento una struttura operativa (dotata di recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica certificata PEC) sul territorio comunale, alla quale far riferimento gli operatori impiegati nel servizio in gara o impegnarsi espressamente ad attivare la struttura stessa a partire dalla data di avvio del servizio ed a mantenerla per tutta la durata dell'affidamento;

b4. per le società e associazioni sportive, anche dilettantistiche, ed Enti di promozione e propaganda sportiva è richiesta, alla data di partecipazione alla presente procedura, la legale costituzione sulla base della normativa vigente; per le società e associazioni sportive dilettantistiche, alla medesima data, è necessaria altresì l'affiliazione ad almeno una Federazione o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 28 maggio 2004 n. 136, convertito con modificazioni nella Legge 27.07.2004 n. 186. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. deve essere presentata la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. In tale caso è necessaria la presentazione di copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l'operatività del concorrente nel settore oggetto della presente gara. In tale dichiarazione deve altresì risultare, per le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline sportive associate, le Società e le Associazioni sportive l'ottenimento del

riconoscimento da parte del CONI e, per le Società e le Associazioni sportive, Dilettantistiche sportive e/o Discipline Sportive, l'affiliazione ad almeno una Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 28 maggio 2004 n. 136, convertito con L. 27 luglio 2004 n. 186.

b5. possesso dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

b5.1 requisiti morali previsti dall'articolo 5 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9 (articolo 71, commi 1, 2, 3, e 4 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59);

b5.2 il possesso di almeno uno dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del citato D.Lgs. 26.03.2010, n. 59, come novellato dal D.Lgs. 06.08.2012 n. 117;

b6. ai sensi del comma 5 dell'articolo 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, "in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 71 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (ora articolo 85 D.Lgs. 09.09.2011, n. 159). In caso di impresa individuale, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale";

b7. ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, "sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale".

c) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

solvibilità provata mediante presentazione di idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 attestante che lo stesso intrattiene rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico.

d) CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

aver gestito regolarmente un impianto sportivo per almeno 2 (due) anni/ 24 (ventiquattro) mesi nel quinquennio antecedente la data di scadenza del bando.

2. E' ammesso alla gara anche il soggetto non in possesso dei requisiti di cui ai punti b5., b6. e b7. purché si impegni ad appaltare l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a soggetto in possesso di tali requisiti.

ARTICOLO 7. SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

1. I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al precedente articolo 6 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

Si ricorda che l'articolo 80 del Codice prevede:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e

2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'A.N.A.C., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;*
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.*
- 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.*
- 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*
- 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*
- 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*
- 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.*
- 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.*
- 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.*
- 13. Con linee guida l'A.N.A.C., da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).*
- 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.*

2. Ai sensi dell'articolo 22 della L.P 2/2016, fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo articolo 14 il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, a seguito dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 8. SOGGETTI PARTECIPANTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

1. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di G.E.I.E. i requisiti di cui all'articolo 6 devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

a) il requisito di cui al punto a), a1. e a2. (requisiti di ordine generale) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati;

b) i requisiti di cui al punto b) (requisiti di idoneità professionale) devono essere posseduti:

– b1. da ciascuno dei soggetti raggruppati in relazione alla rispettiva tipologia di soggetto partecipante;

– b2. da ciascuno dei soggetti raggruppati in relazione alla rispettiva tipologia di soggetto partecipante;

– b3. da uno dei soggetti;

– b4 da ciascuno dei soggetti raggruppati in relazione alla rispettiva tipologia di soggetto partecipante;

– b5.1 e b5.2 dal soggetto raggruppati che si assume la gestione del bar;

c) il requisito di cui al punto c) (capacità economica e finanziaria) è soddisfatto se posseduto dal raggruppamento nel suo insieme;

d) il requisito di cui al punto d) (capacità tecniche e professionali) è soddisfatto se posseduto dal raggruppamento nel suo insieme. Tale requisito deve essere posseduto dal legale rappresentante o dal responsabile sportivo o dall'eventuale delegato della società o soggetto collettivo. A tal fine nella dichiarazione, il concorrente dovrà indicare: committente/concessionario, oggetto del servizio, durata contrattuale del servizio, durata del servizio utile ai fini del possesso del requisito.

ARTICOLO 9. CONSORZI

1. I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per i soggetti partecipanti singolarmente nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

ARTICOLO 10. AVVALIMENTO

1. E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi degli articoli 172, comma 2, e 89 del Codice, dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e/o d), dell'articolo 6 del bando. In tal caso per quanto riguarda le dichiarazioni e la

documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato all'articolo 14.

2. In caso di ricorso all'avvalimento del requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) (capacità economica e finanziaria), l'impresa e gli altri soggetti ai quali si affida sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

3. Si applica l'articolo 89 del Codice e l'articolo 22 della L.P. 2/2016.

ARTICOLO 11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

1. Al fine di assumere cognizione diretta dei luoghi oggetto del servizio e tenuto conto della specificità delle prestazioni oggetto del contratto, con l'obiettivo di garantire massima informazione ai concorrenti ed evitare asimmetrie informative, è richiesto il sopralluogo assistito, a pena di esclusione, da effettuarsi previo appuntamento richiesto direttamente al Comune di Trento – Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport, inviando la relativa richiesta via PEC all'indirizzo istruzionesport.comune.tn@cert.legalmail.it. I sopralluoghi saranno effettuati nei giorni 31 maggio 2018 o 04 giugno 2018; l'ora precisa sarà indicata direttamente al soggetto partecipante con facoltà per l'Amministrazione di indicare altra giornata in caso di necessità.

2. Per effettuare il sopralluogo i soggetti partecipanti devono presentare apposita richiesta scritta (fac simile Allegato 7. al bando) entro il giorno 29 maggio 2018 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante o da persona autorizzata ad impegnarlo validamente (oppure da ciascuno dei soggetti raggruppati in caso di raggruppamento non ancora costituito o del soggetto capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito ovvero del Consorzio in ogni caso di Consorzio) indirizzata al Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport, via Alfieri 6 38122 Trento, a mezzo e-mail al seguente indirizzo Pec_istruzionesport.comune.tn@cert.legalmail.it, nella persona del responsabile del procedimento di gara o dei suoi sostituti come evidenziati, riportante le generalità del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo (che deve essere individuato nella persona del legale rappresentante del soggetto partecipante o di un procuratore o di un dipendente specificamente delegato) ed un recapito telefonico cui il soggetto partecipante desidera essere contattato per l'assunzione degli accordi necessari.

3. Alle richieste pervenute successivamente il Comune dà corso solo in seguito alla calendarizzazione dei sopralluoghi per i soggetti partecipanti che hanno presentato la relativa richiesta entro il termine fissato e solo nel caso in cui residuino periodi a disposizione del Comune. In difetto, il soggetto partecipante non può procedere al sopralluogo e quindi è escluso dalla gara.

4. Al momento del sopralluogo il personale del Comune verifica che l'incaricato del soggetto partecipante richiedente rientri nelle figure sopra considerate e dà corso al sopralluogo solo in caso di esito positivo della predetta verifica: l'incaricato del soggetto partecipante deve presentarsi al sopralluogo munito di documentazione necessaria a dimostrare la propria qualifica (in caso di legale rappresentante) o di procura (in caso di procuratore) o di documentazione comprovante il suo status di dipendente dal soggetto partecipante e di delega (in caso di dipendente delegato).

5. A conclusione del sopralluogo il personale incaricato dal Comune redige una certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una copia viene consegnata al soggetto incaricato dal soggetto partecipante e l'altra al responsabile del procedimento che a sua volta provvede a trasmetterla al Presidente di gara: si precisa che la mancata effettuazione del sopralluogo da parte delle persone sopra indicate comporta l'esclusione dalla gara.
6. In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito il sopralluogo deve essere effettuato da persona, da individuarsi fra quelle sopra specificate, incaricata da ciascuna dei soggetti aderenti al raggruppamento.
7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito il sopralluogo deve essere effettuato da persona – da individuarsi fra quelle sopra specificate – incaricata dal solo soggetto capogruppo. A tale proposito si precisa che è facoltà delle imprese aderenti al costituendo raggruppamento procedere ad incaricare un unico soggetto (persona fisica) per l'effettuazione del sopralluogo purché sia legale rappresentante o dipendente delegato o procuratore di almeno una delle Imprese stesse e purché il legale rappresentante delle altre imprese gli conferisca specifica procura o delega per l'effettuazione del sopralluogo.
8. In caso di Consorzio, il sopralluogo deve essere effettuato da persona, da individuarsi fra quelle sopra specificate, incaricata dal Consorzio.

ARTICOLO 12. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Per partecipare alla gara i soggetti offerenti devono far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate a pena di esclusione, un UNICO plico chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo e/o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità e la non manomissione del contenuto, timbrato e firmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'impresa. Il plico dovrà contenere la documentazione di seguito specificata e dovrà pervenire al seguente indirizzo:

Comune di Trento - Ufficio Protocollo - Via Maccani, 148 – 38121 Trento entro le ore 12:00 del giorno 19 giugno 2018 A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

2. Il termine sopra indicato è stabilito a norma dell'articolo 173 del Codice e il suo mancato rispetto comporta l'esclusione dalla gara a norma del citato articolo 173 del Codice e dell'articolo 18 della L.P. 2/2016 e s.m..

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOCALITA' PRADISCOLA A MARTIGNANO - TRENTO”.

3. Secondo il disposto della Determinazione dell'A.V.C.P. n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce causa di esclusione dalla gara:

- 1) la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per il Comune di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;

2) la mancata chiusura del plico sopra descritto con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione, fermo l'esame della situazione di fatto concretamente verificatisi.

4. Detto plico dovrà essere inviato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Trento, via Maccani n. 148 - 38121 Trento (orario: dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.00) il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione dell'Allegato 2. al bando di gara debitamente compilata per la parte riferita all'offerente.

5. Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, il Comune invita esplicitamente gli offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi ad evitare la consegna o l'inoltro ad Uffici o Servizi del Comune di Trento diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.

6. Il recapito del plico unico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla gara gli offerenti i cui plichi perverranno al Comune dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

7. Ai fini della validità della presentazione dell'offerta nel termine prefissato, farà fede il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti dall'Ufficio Protocollo sul plico unico all'atto del ricevimento.

8. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano al Comune dopo la scadenza del termine sopraindicato.

ARTICOLO 13. DOCUMENTI DA INSERIRE NEL PLICO UNICO

1. Al fine di agevolare la partecipazione alla gara, in allegato al bando è messo a disposizione degli interessati un fac – simile delle dichiarazioni che seguono, da rendere ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 e 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m. I modelli di fac – simile allegati al bando sono reperibili sul sito internet del Comune (www.comune.trento.it). Si precisa sin d'ora che, in ogni caso, è necessario seguire le specifiche disposizioni contenute nel bando.

2. Nel plico unico deve essere inserito, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato:

- la documentazione a corredo dell'offerta, così come indicata all'articolo 14 “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” del bando;
- un plico chiuso (**Busta “A”**) con ceralacca e/o nastro adesivo (o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura recante l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura “**OFFERTA TECNICA**” e contenente esclusivamente quanto richiesto dall'articolo 15 del presente bando;

• un plico chiuso (**Busta “B”**) con ceralacca e/o nastro adesivo (o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura recante l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”** e contenente esclusivamente quanto richiesto dall'articolo 16 del bando.

3. Tutta la documentazione descritta ai successivi articoli deve essere resa seguendo le modalità indicate.

ARTICOLO 14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Nel plico unico deve essere inserita – a pena di esclusione dalla gara – (unitamente ai plichi A e B indicati nell'articolo 13 contenenti l'offerta tecnica ed economica, ma esternamente agli stessi) tutta la documentazione di seguito descritta:

1.1.- DICHIARAZIONE ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m., utilizzando il modello Allegato 3. al bando, in alternativa può essere compilato il Documento di gara unico europeo (DGUE) Allegato 3A al bando in formato .pdf editabile, producendo il documento in formato elettronico.

E' una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà in carta libera, resa, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'articolo 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. successivamente verificabile, dal legale rappresentante del soggetto partecipante o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'Allegato 3., 3A o 3B attestante l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e di idoneità tecnica indicati all'articolo 6.

La dichiarazione, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di offerenti di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per gli offerenti medesimi di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.), deve attestare:

a. DATI IDENTIFICATIVI

b. (eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se raggruppamento temporaneo non ancora costituito)

l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lettera b del Codice):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'articolo 48, comma 7, del Codice;
(se consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c del Codice):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'articolo 48, comma 7, del Codice;
(se consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lettera e del Codice.):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;
(se consorzio non ancora costituito di cui all'articolo 45 comma 2 lettera e del Codice):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la specificazione delle parti del contratto che saranno assunte da ciascuna delle imprese consorziate, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

c. MOTIVI DI ESCLUSIONE:

- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice
OPPURE

- di trovarsi in una una o più situazioni di cui all'articolo 80 del Codice, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

N.B. PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

– qualora l'operatore, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex articolo 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

– per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'articolo 80 commi 1 e 3 del Codice e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 del Codice (come da articolo 80 comma 2 del Codice) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 8 novembre 2017;

– ai fini dell'applicazione dell'articolo 80 comma 5 lettera c) del Codice la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del Codice recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lett. c) del Codice">> aggiornato al D.Lgs. 56/2017;

– qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente al pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);

– ai sensi dell'articolo 42 del Codice, il concetto di **conflitti di interesse** copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che, anche per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare in qualsiasi modo il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto".

In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del Codice.

d. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

d.1. Idoneità professionale:

- La dichiarazione di cui al presente articolo deve riportare tutte le voci elencate all'articolo 6 "Condizioni di partecipazione", comma 1, lettera b), da b1 a b4.

d.2. Idoneità tecnica:

- Esperienza per almeno 24 (ventiquattro) mesi nel quinquennio antecedente la data di scadenza del presente bando nella gestione degli spazi sportivi. Tale requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante o dal responsabile sportivo o dall'eventuale delegato della società o soggetto collettivo. A tal fine nella dichiarazione di cui al presente articolo, il concorrente dovrà indicare: committente/concessionario, oggetto del servizio, durata contrattuale del servizio, durata del servizio utile ai fini del possesso del requisito, importo contrattuale al netto dell'IVA.

d.3. Idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- requisiti morali previsti dall'articolo 5 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9 (articolo 71, commi 1, 2, 3, e 4 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59);
- possesso di almeno uno dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del citato D.Lgs. 26.03.2010, n. 59, come novellato dal D.Lgs. 06.08.2012 n. 117;
- ai sensi del comma 5 dell'articolo 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, "in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 71 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (ora articolo 85 D.Lgs. 09.09.2011, n. 159). In caso di impresa individuale, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale";
- ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, "sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale".

d.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- solvibilità provata mediante presentazione di idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 attestante che lo stesso intrattiene rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico.

e. Altre dichiarazioni:

- che l'operatore non versi nella situazione interdittiva di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento,

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28.12.2016, Allegato 4. al presente bando, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il contratto di concessione e di aver preso visione di tutte le clausole contenute nel bando e nel Capitolato, Allegato 1. al bando, accettandole senza riserva alcuna;
- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e di tutti gli oneri conseguenti all'erogazione dei servizi previsti.

N.B. A pena di esclusione:

- in caso di **impresa singola** la dichiarazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente;
- in caso di **raggruppamento temporaneo** la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun soggetto costituente il raggruppamento e sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di **consorzio ex articolo 2602 c.c.**, il consorzio ex articolo 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere la dichiarazione.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, essi dovranno rendere e sottoscrivere la dichiarazione. Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, dovranno rendere e sottoscrivere la dichiarazione compilando il fac simile Allegato 3. al bando, oppure il documento di gara unico europeo 3A o 3B al bando presentato in formato elettronico.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, in caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, nella dichiarazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'articolo 45 comma 3 del Codice, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, il Comune richiederà la documentazione da parte delle mandanti alla capogruppo del "mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura". Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo punto 1.4 del presente articolo.

In caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Per rendere le dichiarazioni del presente articolo, in alternativa al fac - simile Allegato 3. al bando, il soggetto partecipante può utilizzare il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), Allegato 3A in formato .pdf editabile.

Il Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e corredato dalla Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016) è reso disponibile in formato .pdf editabile, Allegato 3A al bando, che può essere compilato digitalmente e, quindi, trasformato in .pdf/A oppure scansionato, firmato digitalmente e caricato su supporto informatico (es. chiavetta USB, cd, ...) da inserire nel plico.

Si precisa che nel caso di utilizzo del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) è preciso obbligo del soggetto partecipante verificare la rispondenza dei contenuti dello stesso alle richieste del bando.

In merito si segnala che il D.G.U.E. predetto non è aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 56/2017 all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (riportato nel suo testo coordinato nell'articolo 7 del bando): pertanto l'offerente deve presentare apposita dichiarazione integrativa del DGUE riportante la posizione dello stesso con riferimento ai motivi di esclusione introdotti dalle citate modifiche all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il DGUE, in ogni caso, deve essere implementato presentando apposita dichiarazione integrativa con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 5 e seguenti del bando ed in particolare che l'operatore non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e che si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28 dicembre 2016 e allegato al bando.

Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale e quindi recante un'estensione .pdf.p7m. L'estensione .p7m è generata in automatico con la procedura di firma digitale. L'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) sul documento sopra citato comporta l'esclusione dalla gara.

È altresì facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

1.2.- Il documento PASS OE ai fini dell'AVC PASS;

Il "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.). In merito si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell'articolo 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.AC. con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, se tenuti, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire

il "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione di gara.

Nel caso di imprese che intendono costituire un raggruppamento temporaneo, il PASSOE deve essere presentato da ciascuna delle imprese raggruppate nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPASS.

Nel caso di partecipazione di consorzi, il PASSOE deve essere presentato dal CONSORZIO e da ciascuna delle imprese per le quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPASS.

1.3.- Attestazione pagamento contributo A.N.A.C.;

A pena di esclusione, RICEVUTA in originale comprovante il VERSAMENTO di €. 140,00 (centoquaranta) a titolo di contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, all'Autorità Nazionale Anticorruzione: ciascun soggetto partecipante, ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 20.12.2017, deve presentare l'attestazione dell'avvenuta contribuzione, come stabilito, in relazione alla fascia di importo della presente concessione, in una delle seguenti modalità secondo le "Istruzioni operative" fornite dall'Autorità sul sito www.anticorruzione.it.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto del soggetto partecipante deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG della presente gara indicato in apertura del bando che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente ottiene la ricevuta di pagamento, da stampare e inserire nel plico unico unitamente all'ulteriore documentazione di cui al presente articolo ma esternamente ai plichi A e B di cui all'articolo 13, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere inserito in originale nel plico unico unitamente all'ulteriore documentazione di cui al presente articolo ma esternamente al plico di cui all'art. 13.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Nei casi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità nel versamento del contributo ANAC verrà disposto il soccorso istruttorio di cui all'articolo 17 del presente bando; in particolare il soccorso istruttorio sarà attivato nei seguenti casi:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad escludere il soggetto partecipante nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

1.4.- Sottoscrizione Patto di integrità tra Comune di Trento ed operatori economici partecipanti alle gare di importo superiore a Euro 200.000,00;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 7 aprile 2014, in applicazione del Piano di prevenzione della corruzione, è stato approvato il testo del Patto di integrità tra il Comune di Trento e gli operatori economici partecipanti alle gare di importo superiore a Euro 200.000,00, Allegato 5. al bando.

Questo documento deve essere sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun operatore economico. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell'operatore economico concorrente comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

1.5.- Altra documentazione/dichiarazioni

a) Il MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito al soggetto capogruppo dai soggetti mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto, dal cui testo risulti espressamente:

- che i soggetti partecipanti alla gara si sono costituiti in raggruppamento temporaneo;
- che il predetto raggruppamento temporaneo persegue il fine di partecipare a una o più gare, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che il mandato è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti del Comune;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutti i soggetti riuniti nei confronti del Comune;
- che al soggetto capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti mandanti nei confronti del Comune per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto e fino alla

conclusione dello stesso. Tuttavia il Comune può far valere direttamente le responsabilità a carico dei soggetti mandanti;

- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- l'espressa indicazione della parte di esecuzione del contratto di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

b) La PROCURA – in carta legale - relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico (oppure copia notarile in carta legale dello stesso atto).

E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

Fermo quanto stabilito dall'articolo 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione.

Fermo quanto stabilito all'articolo 17 del bando in merito al soccorso istruttorio, l'omessa presentazione, anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'articolo 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'articolo 57 della Direttiva 2014/24/UE, degli articoli 80, 83 e 93 del Codice, dell'articolo 1 comma 17 della L. 190/2012 e s.m., della deliberazione dell'A.N.A.C. di data 21.12.2016.

ARTICOLO 15 – OFFERTA TECNICA

1. Il plico – **Busta A** - contenente l'offerta tecnica deve:

- essere chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente;
- recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura “**OFFERTA TECNICA**” L'offerta tecnica deve essere resa in carta legale o resa legale, (una marca da bollo da 16 Euro ogni 4 facciate) con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale, le offerte non in regola con l'imposta di bollo.

2. L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana in forma di relazione, articolata in capitoli corrispondenti agli elementi di valutazione di cui al successivo articolo 18 del presente bando. Si precisa che:

- gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali;
- la documentazione presentata verrà esaminata ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nell'articolo 18 del bando.

3. Costituisce causa di esclusione dalla gara la presenza nel contesto dell'offerta tecnica di elementi concernenti l'offerta economica presentata.

4. A norma dell'articolo 32 del Codice deve essere presentata una e una sola offerta tecnica.

5. In caso di soggetto singolo l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto partecipante o da persona abilitata a impegnarlo validamente. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi si rimanda alle precisazioni di cui all'articolo 17, comma 2.

ARTICOLO 16 – OFFERTA ECONOMICA

1. Il plico - **Busta B** - contenente l'offerta economica deve:

- essere chiuso con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa;
- recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**".

2. A norma dell'articolo 32 del Codice deve essere presentata una e una sola offerta economica. Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte, di offerte parziali, con alternative o comunque condizionate.

3. L'offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- deve essere resa in carta legale o resa legale (con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo) e recare il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dell'offerente e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante o da persona abilitata a impegnarlo validamente e non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte;
- la formulazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione dell'importo del canone annuo offerto, espresso in cifre e in lettere, che deve essere superiore al canone annuo posto a base di gara.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte pari o in ribasso rispetto all'importo del canone annuo posto a base di gara pari a € 2.000,00 (duemila/00).

Costituisce causa di esclusione automatica dell'offerta la mancata indicazione dell'importo offerto in rialzo.

Al fine della partecipazione alla gara, il Comune predispone l'apposito fac simile "modulo offerta economica" Allegato 6. al bando di gara.

In caso di soggetto singolo l'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto partecipante o da persona abilitata a impegnarlo validamente. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi si rimanda alle precisazioni di cui all'articolo 17, comma 2.

A pena di esclusione, in nessun caso all'esterno della busta B contenente l'offerta economica, potranno essere inseriti documenti, riferimenti o indicazioni, neppure indicativi, contenente importi economici.

4. Nel plico B deve essere inserito anche il Piano economico finanziario a dimostrazione della sostenibilità dell'offerta presentata. Nel Piano economico finanziario devono essere analizzate tutte le poste già comprese nel PEF Allegato

1B. al bando di gara. Per la relativa predisposizione va utilizzato il modello Allegato 10.

5. Qualora il concorrente intenda subappaltare a terzi il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 19 del Capitolato, Allegato 1. al bando, deve fornire idonea dichiarazione di subappalto avvalendosi del fac-simile Allegato 9. al bando.

ARTICOLO 17 – ULTERIORI INDICAZIONI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. A norma dell'articolo 32 del Codice il Comune può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A norma dell'articolo 32 del Codice l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note del Comune richiedenti documentazione e la data di ricevimento della documentazione richiesta da parte del Comune. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dal Comune.

2. A pena di esclusione le offerte devono essere sottoscritte:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
- in caso di consorzio ex 2602 cc, già costituito, dal legale rappresentante del consorzio;
- in caso di consorzio ex 2602 cc, non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata.

Per tutte le altre forme di consorzio, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, a pena di esclusione dalla gara.

3. In applicazione del disposto dell'articolo 83, comma 9, del Codice in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o elementi e/o documenti di cui all'articolo 14 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" (ivi compresa la mancata sottoscrizione), la seduta di gara è sospesa e si procede a richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi e/o documenti con la precisazione che in

ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

Relativamente alle disposizioni sopra richiamate si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni presentate da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore ove richiesto;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non è ammessa regolarizzazione per gli elementi e i documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica.

Le cause di esclusione previste nel presente bando sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

All'attivazione del soccorso istruttorio non consegue l'applicazione di alcuna sanzione.

ARTICOLO 18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli **elementi di valutazione dell'offerta** sono di seguito descritti.

La valutazione dell'offerta economica e di quella tecnica avviene ripartendo i 100 punti a disposizione della Commissione nel modo seguente:

Punteggio totale a disposizione: 100/100:

- 1. Offerta tecnica: punti da 0 a 80**
- 2. Offerta economica: punti da 0 a 20**

1. OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI VALUTAZIONE: massimo punti 80

Al fine di valorizzare maggiormente la qualità dell'offerta tecnica, l'affidamento verrà effettuato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato su un massimo di 80 punti, a partire da una soglia minima di 50 punti, tenendo conto degli elementi di seguito indicati. L'offerta tecnica che non otterrà un punteggio pari o superiore a tale soglia verrà conseguentemente esclusa dalla selezione.

	A) MODALITÀ DI GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO	da 0 a 50 punti così distribuiti
A1	Descrivere dettagliatamente le modalità di gestione dell'impianto sportivo, fermi restando i contenuti minimi inderogabili previsti dall'articolo 9 "Obblighi di gestione" del Capitolato, Allegato 1. al presente bando di gara, con particolare riferimento ai seguenti fattori:	da 0 a 50
A2	- articolazione dell'orario di apertura dell'impianto sportivo dal lunedì	2

	alla domenica;	
A3	- attività di custodia durante l'orario di apertura e chiusura dell'impianto sportivo indicando il personale addetto (numero e tipologia contrattuale) e il numero di ore di lavoro medie giornaliere per addetto e le modalità che si intendono attivare al fine di ottenere il massimo controllo nell'area definita nella planimetria Allegato 1A al presente bando di gara.	6
A4	- attività di segreteria (informazioni al pubblico, iscrizione ai corsi, riscossione tariffe, approvvigionamenti, tenuta della contabilità, etc.) indicando il personale addetto (numero, tipologia contrattuale e qualifica professionale) che si intende impiegare e il numero di ore di lavoro medie giornaliere per ogni addetto;	6
A5	- attività di pulizia e sanificazione degli spazi indicando il personale addetto (numero e tipologia contrattuale) che si intende impegnare e il numero di ore di lavoro medie giornaliere;	8
A6	- attività di preparazione dei campi da gioco indicando il personale addetto (numero, tipologia contrattuale e qualifica professionale) e il numero di interventi per ogni campo;	8
A7	Descrivere la programmazione delle attività di manutenzione ordinaria delle strutture, dell'impiantistica e delle pertinenze esterne secondo l'allegato piano annuale (Allegato 8. al bando) al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità dell'impianto sportivo con particolare riferimento all'Allegato 1D al presente bando.	da 0 a 20
	B) MODALITA' DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ANCHE CON RIFERIMENTO A NUOVE ATTIVITA'	da 0 a 30 punti così distribuiti
B1	Descrivere dettagliatamente le modalità di gestione delle attività sportive che si intendono proporre nell'ottica di uno sviluppo dell'impianto sportivo indicando anche i criteri e le modalità di assegnazione degli spazi per gli utilizzi di terzi, con particolare riferimento a: - attività sportiva agonistica (squadre, campionati etc.), amatoriale, scuola tennis con l'indicazione della qualifica professionale degli istruttori; - attività di promozione della pratica sportiva, nello specifico rivolta ai giovani, agli anziani e alle persone diversamente abili e organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi	da 0 a 15
B2	Descrivere l'organizzazione, l'allestimento e le dotazioni di tutti gli spazi dell'impianto sportivo così come esposti nell'Allegato 1C, con riferimento in particolare all'attivazione di servizi accessori tra cui il servizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 11 del Capitolato, Allegato 1. al bando di gara, e indicare anche eventuali proposte innovative da organizzare all'interno dell'impianto sportivo, anche in collaborazione con altri soggetti, indicando le modalità di finanziamento delle stesse.	da 0 a 15

Ai fini dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica sopra elencati ed entro i limiti indicati distintamente per ciascuno degli elementi medesimi, la Commissione procederà all'attribuzione a ciascuno di essi di un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 secondo quanto di seguito specificato:

- 1) un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti "non trattato";
- 2) un coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo "assolutamente inadeguato";
- 3) un coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo "inadeguato";
- 4) un coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo "gravemente carente";
- 5) un coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo "carente";
- 6) un coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo "insufficiente";
- 7) un coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo "sufficiente";
- 8) un coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo "discreto";
- 9) un coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo "positivo";
- 10) un coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo "buono";
- 11) un coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui il sottoelemento in esame risulti trattato in modo "ottimo".

Una volta attribuito il coefficiente a ciascuno degli elementi, il punteggio viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio fissato per l'elemento in questione e sopra indicato.

Al termine della valutazione delle offerte tecniche si procede alla riparametrazione dei punteggi secondo un sistema proporzionale che vede attribuito il punteggio massimo previsto (80 punti) all'offerta che ha conseguito il punteggio più alto ed alle altre offerte un punteggio proporzionalmente rideterminato.

2. OFFERTA ECONOMICA – ELEMENTI DI VALUTAZIONE: massimo punti 20

Il punteggio massimo relativamente all'offerta economica sarà attribuito adottando il sistema di calcolo di seguito specificato. All'importo offerto quale canone annuo più alto attribuito il punteggio massimo complessivo di 20 punti ed alle altre offerte è assegnato un punteggio proporzionale attribuito mediante applicazione della seguente formula:

$$X = \frac{P_i \times C}{P_o}$$

Dove:

X = punteggio attribuibile all'operatore in esame;

P_i = importo offerto quale canone annuo dall'operatore in esame.

C = punteggio massimo attribuibile (20 punti);
Po = importo offerto quale canone annuo più alto.

ARTICOLO 19. PROCEDURA DI GARA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m. e degli articoli 37 e 38 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, la gara si svolge secondo il procedimento di seguito indicato.

Il Presidente di gara di cui all'articolo 37 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti in seduta pubblica nel giorno, luogo ed ora indicati nel presente bando procede alla verifica della regolarità della presentazione dei plichi e conseguentemente ad ammettere o escludere i concorrenti dalla gara.

Procede, di seguito, all'apertura dei plichi ritualmente presentati dagli offerenti ed alla verifica della regolarità del loro contenuto. In particolare verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli concorrenti la cui documentazione sia conforme alle prescrizioni del bando.

A norma dell'articolo 83, comma 9, del Codice invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi o documenti presentati (anche dando mandato – a tal fine – al responsabile del procedimento di gara) assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata dal Presidente di gara o del responsabile del procedimento di gara.

Il Presidente di gara (RUP) provvede di seguito a verificare la regolarità formale dei plichi presentati dai concorrenti ammessi e contenenti rispettivamente:

- a) plico Busta A - offerta tecnica;
- b) plico Busta B - offerta economica.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal bando il Presidente di gara (RUP) può disporre l'esclusione dalla gara medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

I plichi contenenti le offerte tecniche (plico busta A - Offerta tecnica), risultati conformi a quanto richiesto nel presente bando, vengono consegnati dal Presidente di gara (RUP) alla Commissione di cui all'articolo 38 del vigente comunale Regolamento per la disciplina dei contratti.

Ciascun plico contenente l'offerta economica (plico busta B - Offerta economica) non viene aperto, ma semplicemente siglato sui lembi di chiusura dal Presidente di gara e quindi consegnato al responsabile del procedimento affinché lo custodisca in un luogo sicuro sino alla successiva seduta pubblica nel corso della quale verrà aperto.

La Commissione di cui all'articolo 38 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti è nominata dal Presidente di gara dopo la scadenza del

termine per la presentazione delle offerte nel rispetto del disposto dell'articolo 21 della L.P. 2/2016 e s.m.

Il Presidente della Commissione è un Dirigente del Comune individuato con specifico atto del Direttore Generale. Il numero dei membri della Commissione è pari a 3. I membri della Commissione sono individuati fra personale interno del Comune e/o soggetti esterni alla stessa in applicazione del disposto dell'articolo 21, comma 6, della L.P. 2/2016 e s.m.

Alla Commissione si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 61 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e dell'articolo 77 del Codice. Alla Commissione sono assegnati i compiti di seguito descritti secondo quanto stabilito dall'articolo 62, comma 2, del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m..

La Commissione prevista dal citato articolo 38 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti si riunisce in seduta pubblica per ricevere dal Presidente di gara (RUP) i plichi contenenti le buste B - offerte tecniche presentati dagli offerenti ammessi. Di seguito la Commissione procede all'apertura dei plichi predetti e a verificare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta: ciascun documento viene siglato dal Presidente della Commissione.

Il Presidente della Commissione, quindi, dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori della Commissione procedono in seduta riservata con l'esame dei documenti contenuti nel "Plico busta A – Offerta tecnica" presentati da ciascuno dei soggetti ammessi per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del bando e la conseguente ammissione al prosieguo della gara.

La Commissione procede, quindi, con l'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi afferenti all'offerta tecnica nei modi e nei limiti stabiliti dal bando con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo l'attribuzione del punteggio avviene valutando la documentazione complessivamente presentata dal raggruppamento stesso.

Laddove le modalità di attribuzione del punteggio non siano puramente matematiche o oggettive, l'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione è motivata.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal bando, la Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente l'esclusione dalla gara nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze del Comune e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

La Commissione ha la facoltà di convocare tutti i concorrenti per avere chiarimenti o ragguagli sull'offerta presentata da uno o più degli stessi. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC (al domicilio indicato nella dichiarazione presentata per l'ammissione alla gara) nella quale sono indicati, oltre a giorno, ora e luogo della riunione, il concorrente interessato ed i chiarimenti allo stesso richiesti. I chiarimenti forniti dall'interessato sono assunti a verbale dalla Commissione ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso sempre che ciò non ne comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale che viene trasmesso dalla Commissione stessa al Presidente di gara (RUP).

Il Presidente di gara, quindi, ricevuto il verbale della Commissione convoca una nuova seduta pubblica di gara dandone notizia ai partecipanti mediante PEC nel corso della quale è data illustrazione del verbale della Commissione (mediante lettura dei punteggi assegnati a ciascun offerente) e sono pronunciate pubblicamente le eventuali esclusioni disposte dalla Commissione e le relative motivazioni.

Il Presidente di gara (RUP) in seduta pubblica procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche "Plico busta B - Offerta economica", ad accertare la regolarità e completezza della documentazione negli stessi contenuti ed a disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione (ove ricorrano le cause di esclusione espressamente previste dal bando).

Contemporaneamente procede a dare lettura dell'offerta economica presentata da ciascun concorrente.

Dopo l'apertura delle offerte economiche, qualora il Presidente di gara accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale, provvede ad escludere tutti i concorrenti la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale.

Il Presidente di gara procede, quindi, alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse assegnando il relativo punteggio secondo le modalità indicate nel bando.

Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente di gara procede alla formazione della graduatoria provvisoria sommando ai punti già attribuiti dalla Commissione all'offerta tecnica i punti attribuiti dal Presidente di gara stesso all'offerta economica. Nel caso in cui due offerenti abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria provvisoria, pertanto, siano stati posti a pari merito al primo posto della graduatoria provvisoria, procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte del soggetto da collocare al primo posto della graduatoria provvisoria.

Di seguito il Presidente della Commissione sospende la gara e chiede al Presidente di gara (RUP) di valutare il Piano economico finanziario del concorrente primo classificato nella graduatoria provvisoria a dimostrazione della sostenibilità dell'offerta presentata.

A conclusione delle proprie operazioni il Presidente di gara (RUP) trasmette al Presidente della Commissione una relazione ove attesta la sostenibilità dell'offerta presentata dal soggetto primo classificato in graduatoria provvisoria ovvero l'insostenibilità. Il RUP, se necessario, procede nella stessa maniera anche con i soggetti classificati in successiva posizione in graduatoria.

Il Presidente della Commissione, ricevuta la relazione del RUP convoca una seduta di gara nel corso della quale ammette o esclude dalla gara le offerte esaminate dal Presidente di gara secondo le indicazioni dello stesso e, quindi, procede a formulare la graduatoria definitiva.

Il Presidente di gara (RUP) aggiudica la gara all'offerente classificatosi al primo posto della graduatoria.

Il Presidente di gara ha la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate abbia raggiunto la soglia minima definita

dall'articolo 18 e comunque non sia rispondente alle esigenze del Comune e nel caso in cui le offerte economiche siano inferiori all'importo a base di gara.

L'aggiudicazione è disposta anche se è presentata o è ammessa una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea al soddisfacimento degli obiettivi del Comune e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Rimane inteso che l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. n. 2/2016 e s.m., del Codice, della L.P. n. 23/1990 e s.m., del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10/40/Leg. e del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Trento.

Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet del Comune. E' facoltà del Presidente di gara (RUP) convocare le sedute pubbliche direttamente nel corso di una precedente seduta pubblica: in tal caso agli offerenti presenti non sarà data ulteriore comunicazione del calendario della seduta successiva.

ARTICOLO 20. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'articolo 22 della L.P. n. 2/2016 e s.m., qualora risultante da sole dichiarazioni, il Comune procede nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti prescritti nel bando e dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, tramite l'acquisizione della documentazione di seguito descritta.

Ai fini della predetta verifica, il Comune utilizza le informazioni disponibili presso le banche dati ufficiali (es. AVCPASS) o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

a) Certificato generale del casellario giudiziale riferito:

- al Titolare se trattasi di impresa individuale;
- a ciascuno dei soci se trattasi di Società in nome collettivo;
- a tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
- agli Amministratori muniti del potere di rappresentanza ed ai membri del Consiglio di Amministrazione se trattasi di società di capitali o Consorzi;
- al socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;
- al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
- in ogni caso ai membri del Consiglio di direzione e di vigilanza;
- in ogni caso ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
- in ogni caso, ai direttori tecnici dell'Impresa;
- in ogni caso, limitatamente alla certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative

previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 15/2011, agli ulteriori soggetti indicati nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;

- in ogni caso ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;
- in ogni caso, ai procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara.

Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'articolo 80, commi 1 e 3, del Codice e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da articolo 80, comma 2, del Codice) si rinvia a quanto stabilito da A.N.A.C. nel comunicato del suo Presidente di data 08.11.2017 con conseguente possibilità di estendere le verifiche sopra indicate anche ad ulteriori soggetti: il Comune si riserva di richiedere all'impresa l'indicazione dei nominativi (completi delle generalità e della residenza) dei soggetti di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, del Codice fissando a tal scopo un termine breve entro cui rispondere sotto pena di annullamento dell'aggiudicazione ed aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.

b) Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 210/2002 (convertito con L. n. 266/2002) da INPS/INAIL attestante la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici.

c) Informazione resa dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla L. n. 68/1999 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

d) Informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse.

e) Informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio contenente:

- l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera a);
- l'indicazione del fatto che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso;
- (eventualmente) il possesso di specifiche abilitazioni dichiarate in fase di gara.

f) Comunicazione antimafia se e in quanto dovuta, o informazione antimafia a norma del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. rilasciata dal Commissariato del Governo per la provincia di Trento o tramite consultazione della banca dati tramite: <https://bdna.interno.it>.

g) Attestazione della Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso.

h) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice il Comune si attiene a quanto stabilito da A.N.A.C. con le sue Linee guida n. 6 di attuazione del Codice recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lett. c) del Codice" e si riserva, pertanto, di procedere agli accertamenti necessari secondo quanto stabilito nelle medesime Linee Guida.

i) Per le associazioni: certificato di registrazione presso l'Ufficio del Registro - Agenzia delle Entrate dell'Atto costitutivo e dello Statuto e nello Statuto deve essere indicato tra gli scopi, lo svolgimento e la promozione di attività nel settore dello sport.

l) A comprova del possesso del **requisito di idoneità tecnica**, e specificatamente dell'esperienza di almeno 2 (due) anni/ 24 (ventiquattro) mesi nel quinquennio antecedente la data di scadenza del presente bando, nella regolare gestione di un impianto sportivo, all'aggiudicatario è richiesto di fornire documentazione idonea relativa a tale esperienza; se la stessa è realizzata per conto di altre pubbliche Amministrazioni, l'aggiudicatario può fornire indicazioni dettagliate circa la pubblica Amministrazione di competenza.

m) I requisiti di cui ai punti b5., b6. e b7. dell'articolo 6 sono accertati mediante l'acquisizione, ove possibile, delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti stessi. All'aggiudicatario può essere richiesta l'indicazione dell'Amministrazione presso cui acquisire l'attestazione del possesso o la produzione dell'ulteriore documentazione ove non rilasciata da una pubblica Amministrazione.

n) Con riferimento al requisito di cui al punto c1. dell'articolo 6, all'aggiudicatario è richiesta la produzione dell'attestazione bancaria, ove non prodotta in sede di gara.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 7, della L.P. n. 2/2016 e s.m.. per il soggetto aggiudicatario: nel caso in cui dalla verifica della documentazione sopra descritta il Comune rilevi in capo all'aggiudicatario l'insussistenza dei requisiti dichiarati o la sussistenza di motivi di esclusione, o qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, o ancora, qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, il Comune procede con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. per i provvedimenti di competenza.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della L.P. n. 2/2016 e s.m. Il Comune può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo ai soggetti partecipanti, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, il Comune ne dà segnalazione ad A.N.A.C. che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del Codice, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della

presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In caso di imprese appartenenti ad uno Stato membro della CEE le verifiche suddette sono condotte a norma del Codice.

In caso di **raggruppamento temporaneo** la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'Impresa capogruppo) con riferimento a ciascuno dei soggetti raggruppati.

In caso di **Consorzi** la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio ed a ciascuna delle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel bando e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alla gara dei consorzi.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della L. n. 180/2011 (Disciplina degli appalti pubblici) si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, il Comune chiede solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla L. n. 246/2005 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

A norma dell'articolo 22, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m. in fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara il Comune applica il soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice e all'articolo 23 della L.P. 2/2016.

ARTICOLO 21. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

1. Il soggetto aggiudicatario deve far pervenire al Comune tutta la documentazione di seguito indicata.

a) Entro 10 giorni dalla richiesta del Comune (e comunque prima della stipula del contratto) - a norma dell'articolo 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'articolo 103 del Codice - la documentazione comprovante la costituzione della **CAUZIONE DEFINITIVA** per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 25 del Capitolato, Allegato 1. al presente bando, nella misura pari al 10% della concessione.

La costituzione del deposito cauzionale può avvenire mediante deposito in contanti oppure titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore del Comune, oppure fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'articolo 161 del Codice) o polizza fideiussoria. In caso di cauzione costituita in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito a titolo di pegno a favore del

Comune, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere del Comune (Unicredit Banca S.p.a., con sede in Via Galilei n. 1 – 38122 Trento IBAN: IT7310200801820000001202801), mentre al Comune deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'avvenuto deposito.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario presenti fideiussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fideiussoria, le stesse devono avere i requisiti descritti nell'Allegato 11. "Modalità di costituzione della cauzione definitiva" al presente bando.

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune. Nel caso di fideiussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato appena indicato, ove il soggetto aggiudicatario non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà del soggetto stesso. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'articolo 103 comma 3 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del Comune che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.

In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

b) Prima della stipula del contratto: la **DOCUMENTAZIONE** relativa agli adempimenti previsti per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i Consorzi dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187. Pertanto il soggetto aggiudicatario dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'articolo 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in carta libera), attestante la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'articolo 17, comma 3, della L. n. 55/1990 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" (D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187).

In caso di raggruppamento deve essere prodotta per il tramite dell'impresa capogruppo da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

c) Prima della stipula del contratto: effettuare il **VERSAMENTO** delle spese contrattuali, nell'importo che sarà richiesto dal Comune.

In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo.

In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio.

d) Prima della stipula del contratto e comunque almeno dieci giorni prima dell'avvio della concessione: l'Impresa è obbligata a stipulare apposita **POLIZZA ASSICURATIVA** di cui all'articolo 23 del Capitolato, Allegato 1. al bando di gara, ed a consegnarne copia al Comune.

In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio e con riferimento alle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

e) Prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario deve fornire al Comune quietanza di pagamento attestante il **RIMBORSO** al precedente gestore dell'impianto sportivo dell'importo di € 21.149,23 (ventunocentoquarantanove/23) come definito nel Piano economico finanziario Allegato 1B al bando di gara. A tal fine il Comune provvederà a comunicare le coordinate bancarie del precedente gestore.

f) Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti alla documentazione antimafia (ove necessario in ragione dell'importo del contratto o del suo oggetto) nonché in ogni caso ai fini dell'accertamento dell'insussistenza della causa di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice, si chiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. Il soggetto aggiudicatario deve corrispondere alla richiesta del Comune entro il termine perentorio dallo stesso fissato.

In caso di raggruppamento devono essere prodotti per il tramite dell'Impresa capogruppo da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzio devono essere prodotti dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

g) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito all'atto della presentazione dell'offerta, oltre alla documentazione sopra indicata è richiesta all'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate la presentazione di:

- **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), dal cui testo risulti espressamente:

- che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;

- che il predetto Raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del bando;
- che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti del Comune;
- che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione al contratto;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite;
- l'espressa assunzione da parte delle imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m..

- **PROCURA** relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico.

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma di atto pubblico. Il mandato collettivo (e la relativa procura) devono essere redatti in conformità alla dichiarazione di impegno presentata in sede di gara. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 48 del Codice.

h) Successivamente all'affidamento, prima dell'avvio dell'attività, secondo quanto previsto all'articolo 14 del Capitolato, Allegato 1. al bando di gara, deve essere depositato in Comune, il documento di valutazione dei rischi inosservanza delle disposizioni del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 del Codice, si precisa che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con facoltà del Comune di aggiudicare la gara al secondo in graduatoria e fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito dal Comune.

3. Si precisa che nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla stipula del contratto. L'Impresa è diffidata ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il Comune ha facoltà di affidare la concessione all'impresa che segue in graduatoria.

ARTICOLO 22. ULTERIORI INFORMAZIONI

1. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune potrà procedere alla consegna dell'unità immobiliare messa a disposizione per lo svolgimento del servizio e quindi all'avvio della concessione, così come previsto dall'articolo 49, comma 7, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti del Comune di Trento approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 3.11.1994 n. 169 e 31.07.2002 n. 117.

2. PERFEZIONAMENTO DEL VINCOLO

Il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto.

L'aggiudicazione disposta con la presente procedura non costituisce vincolo per il Comune. L'affidamento del servizio è perfezionato con l'aggiudicatario e previa verifica dei requisiti dallo stesso dichiarati in sede di gara come indicato nel bando.

3. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'articolo 32 del Codice: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dal Comune. Qualora l'impresa aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato al soggetto aggiudicatario dal Comune, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile al soggetto aggiudicatario, il Comune procede a richiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per il Comune di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.

4. NUOVO AFFIDAMENTO

A norma dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, il Comune, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del periodo di concessione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

5. CONTROVERSIE

Si precisa che le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sono decise preliminarmente in via amministrativa fra il Comune ed il Concessionario. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, la decisione viene demandata all'Autorità Giudiziaria e il foro competente è quello di Trento.

6. RICORSI

Ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni secondo quanto disposto dai citati articoli. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Codice, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono

pubblicati nel sito internet www.comune.trento.it nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e di idoneità tecnica, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti.

7. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 19 del Capitolato, Allegato 1. al bando di gara, al Concessionario è data la facoltà di subappaltare a terzi qualificati ed idonei, per un periodo non superiore alla durata della concessione e nel rispetto integrale delle condizioni previste dal Capitolato, Allegato 1. al bando di gara, il servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Sono consentiti tutti i contratti per la fornitura di lavori, beni e servizi, necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto di concessione.

8. CODICE DI COMPORTAMENTO

A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - rinvenibile sul sito del Comune (www.comune.trento.it ed Allegato 4. al bando) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

9. TUTELA DELLA PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. 196/2003 e s.m. Con motivata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica, ciascun offerente potrà segnalare al Comune di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti alle parti (da indicare in modo dettagliato) relative all'offerta tecnica in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, il Comune consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'articolo 53, comma 6, del Codice. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, ai sensi della L.P. 23/1992, e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. di data 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

10. TRACCIABILITA'

Nel contratto è riportata la seguente clausola: "L'Impresa, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m. A mente dell'articolo 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo articolo 3 della L. n. 136/2010 e s.m. l'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola

ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Comune concedente.”

11. RETI DI IMPRESA

Ai fini dell'ammissione alla gara delle reti di Impresa di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice il Comune si attiene a quanto stabilito dall'A.V.C.P. nella sua deliberazione n. 3 del 23.04.2013 (rinvenibile sul sito dell'A.N.A.C.).

12. VIGILANZA E CONTROLLI

Il contratto di concessione è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso.

La verifica della regolare esecuzione del contratto fa capo al Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport il cui Dirigente assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'articolo 31 del Codice. Il Dirigente potrà delegare ai propri collaboratori il controllo sul corretto espletamento delle prestazioni eseguite, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

13. RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti il contraente che si renda responsabile di inadempimento, negligenze o ritardi, dovrà risarcire i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per ed in causa dell'inadempimento stesso.

L'articolo 26 del Capitolato, Allegato 1. al bando di gara, definisce il regime delle inadempienze e le relative penalità.

INDICE

- ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA GARA
- ARTICOLO 2. DISCIPLINA DI GARA
- ARTICOLO 3. PROCEDURA SOGGETTA AD AVCPASS
- ARTICOLO 4. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
- ARTICOLO 5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- ARTICOLO 6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- ARTICOLO 7. SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE
- ARTICOLO 8. SOGGETTI PARTECIPANTI IN RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE
- ARTICOLO 9. CONSORZI
- ARTICOLO 10. AVVALIMENTO
- ARTICOLO 11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
- ARTICOLO 12. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- ARTICOLO 13. DOCUMENTI DA INSERIRE NEL Plico UNICO
- ARTICOLO 14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ARTICOLO 15. OFFERTA TECNICA
- ARTICOLO 16. OFFERTA ECONOMICA
- ARTICOLO 17. ULTERIORI INDICAZIONI E SOCCORSO ISTRUTTORIO
- ARTICOLO 18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
- ARTICOLO 19. PROCEDURA DI GARA
- ARTICOLO 20. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI
ESCLUSIONE
- ARTICOLO 21. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE.
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
- ARTICOLO 22. ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI:

- Allegato 1. Capitolato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 di data 8 maggio 2018
- Allegato 1A Consistenza dell'impianto planimetria (allegato 1 al Capitolato)
- Allegato 1B Piano economico finanziario (allegato 2 al Capitolato)
- Allegato 1C Fascicolo illustrativo (allegato 3 al Capitolato)
- Allegato 1D Manutenzioni a carico del Concessionario (allegato 4 al Capitolato)
- Allegato 1E Check list del livello qualità del servizio di custodia, pulizia (allegato 5 al Capitolato)
- Allegato 2. Ricevuta attestante l'avvenuta consegna all'Ufficio Protocollo
- Allegato 3. Fac-simile dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto notorio
- Allegato 3A Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) formato .pdf
- Allegato 4. Codice di Comportamento del Comune di Trento
- Allegato 5. Patto di integrità
- Allegato 6. Fac-simile di offerta economica
- Allegato 7. Fac-simile di richiesta di sopralluogo
- Allegato 8. Piano annuale delle manutenzioni
- Allegato 9 Fac-simile di dichiarazione di subappalto
- Allegato 10. Modello di Piano Economico Finanziario
- Allegato 11. Modalità di costituzione della cauzione definitiva